

E' stato approvato dal **Consiglio Nazionale Forense**, con un percorso iniziato a luglio del 2017- subito dopo l'entrata in vigore del **Dlgs.90/17** che recepisce la **IV Direttiva Ue Antiriciclaggio**-, il *Documento* (approvato dal **Comitato di Sicurezza Finanziaria**) *che stabilisce le regole tecniche antiriciclaggio nell'esercizio della loro professione*, e consta di 14 regole racchiuse in otto pagine.

La *Regola* che desta più attenzione è la **numero 2** in quanto delinea il limite tra le attività soggette alla **normativa antiriciclaggio** e quelle che, invece, sono escluse secondo il **Cnf**. Tra queste vengono indicate *la consulenza stragiudiziale che ha come oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale; l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio davanti a qualsiasi Autorità giudiziale od arbitrale, compresa la media-conciliazione, la negoziazione assistita ed ogni attività a queste collegate ante ed ex (comprese conciliazioni e transazioni); l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria; gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale; l'incarico di mediatore; l'incarico di custode giudiziale e delegato alle operazioni di vendita nelle esecuzioni*.

Di notevole importanza è la norma finale secondo la quale non è ricompresa ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile *al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; alla gestione di denaro, strumenti finanziari od altri beni; all'apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, la gestione, amministrazione di Società, Enti, Trust o Soggetti giuridici analoghi*.

La *regola tecnica n.5* individua la Clientela a basso rischio. Le tipologie indicate sono *le Pubbliche Amministrazioni* (Organismi, Enti che svolgono funzioni pubbliche) *le Società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati; i Soggetti sottoposti a vigilanza finanziaria; gli Enti creditizi/finanziari; i Clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio*.

Dalla *Regola 6* alla *Regola 10* viene trattata l'**adeguata verifica della clientela**, in cui si specifica che *se lo scopo e la natura della prestazione sono contenuti nel contratto, o nell'atto, che l'avvocato deve effettuare per il cliente non è più indispensabile la produzione di un documento a ciò dedicato* (sempre che cliente/operazione siano soggetti ad adeguata verifica semplificata).

Nella *Regola 8* viene codificata una buona prassi che permette agli avvocati *di utilizzare procedure di raccolta ed analisi dei dati basati su algoritmi con lo scopo di identificare ed assegnare la classe di rischio al cliente/operazione nonché l'utilizzo di database per verificare se un soggetto è da considerare persona politicamente esposta* (*Regola 13*).

Nelle *Regole 11 e 22* si delineano le modalità di conservazione dei **dati antiriciclaggio** *che possono essere sia cartacei (utilizzando il fascicolo dello Studio) sia informatici con l'utilizzo di sistemi di protezione, autenticazione ed autorizzazione all'accesso e di non alterazione dei dati*.

Per ultimo, la *Regola 14* rimanda ad un **documento esplicativo** con la modulistica dedicata all'applicazione delle regole.

